

STATUTO

BABY PARK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA DELLE CAMELIE 2

Numero REA: AG - 102321

Codice fiscale: 80009380843

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

<u>STATUTO</u>		
Titolo I°		
Denominazione - sede - norme applicabili - durata		
Art. 1		
Costituzione - sede - norme applicabili		
È costituita con sede nel Comune di Favara (Ag) la società cooperativa		
sociale denominata "BABY PARK SOCIETA COOPERATIVA		
SOCIALE" .		
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e		
rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.		
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti		
attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali		
sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a		
responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina		
cooperativistica.		
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge		
3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e		
successive modifiche ed integrazioni.		

	Art. 2	
	Durata	
	La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell' assemblestraordinaria.	
	TITOLO II°	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3	
	Scopo - attività esterna - parità di trattamento	
	La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il	
	dettato della legge n°381 dell'8 novembre 1991- "Disciplina delle	
	Cooperative Sociali" l'interesse generale della comunità alla promozione e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata dell' azienda e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero	
	in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone di perseguire l' interessogenerale della comunità	
	alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	anche la gestione di servizi sociali e socio sanitari ed educativi.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla	
	Associazione di rappresentanza, nell' ambito delle leggi vigenti in materia,	
	degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di	
	speculazione privata.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo unitario italiano, con deliberazione del Consiglio di	
	amm\ne potrà aderire ad organizzazioni cooperativistiche riconosciute a	
	livello nazionale.	

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa si obbliga a rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4

Oggetto

La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) Istituire e/o gestire asili nido, scuole materne ed elementari, nonché servizi ausiliari di collegamento; case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, soggiorni climatici, marini rurali, montani e termali, per anziani, giovani e bambini;

2) Prestare cure ed assistenza a bambini, a giovani a soggetti portatori di handicap, a tossicodipendenti, ad anziani invalidi e malati cronici, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, centri di riabilitazione e di attività sportiva, con lo scopo di garantire la salute e la salvaguardia dei soggetti assistiti avendo presente ogni aspetto pedagogico ed educativo.

3) Istituire organizzare e gestire corsi di formazione professionale, utilizzando anche finanziamenti privati, e/o statali, regionali, degli enti locali

	e della Comunità Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati, anche	
	su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo stipulare i relativi	
	contratti o convenzioni in base alle normative vigenti	
	4) Istituire e organizzare centri di orientamento, servizi di prevenzione della	
	delinquenza e dell'uso di droghe; servizi ricreativi ed educativi per	
	l'infanzia e l'adolescenza centri di aggregazione, ludoteche, baby parking,	
	asili nido, doposcuola, campi estivi o educativi; servizi di personale di	
	vigilanza e custodia dei bambini malati; servizi di assistenza sanitaria,	
	psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e	
	portatori di handicap; centri di soccorso telefonico (telesoccorso) per anziani	
	e soggetti disabili non autosufficienti.	
	5) Offrire tramite una adeguata rete di sostegno servizi a carattere	
	territoriale e di un organico sistema di provvidenze a favore di persone	
	anziane con l'assistenza domiciliare attraverso prestazioni sanitarie ed	
	assistenziali volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.	
	6) Istituire e gestire, anche in qualità di soggetto concessionario o	
	accreditato di servizio pubblico, strutture ed istituzioni socio-sanitarie	
	private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio-sanitaria, per	
	l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della	
	strumentazione più idonea ed avanzata.	
	7) Istituire servizi per l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone	

	svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e	
	non, il quale verrà attuato anche tramite la gestione e la conduzione di beni	
	assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla	
	legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale.	
	In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono	
	effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla	
	copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti	
	infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per	
	fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei	
	soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La società cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e di adottare delle procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate al potenziamento e all'ammodernamento aziendale. All' anzidetto	
	fondo affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La società cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari	

o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento. Potrà assumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative

Art. 5

Requisiti mutualistici

La cooperativa:

- 1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;
- 2) non può distribuire dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato;
- 3) non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita sociale;
- 4) devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

	TITOLO III	
	Associati - Rapporto Associativo	
	Art. 6	
	Soci cooperatori- soci volontari- soci sovventori- soci speciali -Soci svantaggiati	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell' impressociale	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei lavoratori.	

	Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio lavoratore è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.	
	Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'articolo tre del presente statuto.	
	La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel	
	numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.	
	Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art.4 comma 1	
	della legge 8 novembre 1991 n°381 nella misura di almeno il 30% dei soci.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio, o vi abbiano	
	interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di	
	cooperazione di lavoro.	
	I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata	
	a favore della cooperativa. In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	

	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico,	
	produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle	
	modalità richiamate dalla legge.	
	I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un' apposita sezione del libro soci; il loro numero	
	complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto	
	ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	
	Art. 7	
	Domanda di ammissione	

	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l' indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e	
	codice fiscale;	
	b) l' indicazione della sua effettiva attività di lavoro svolta o da svolgere,	
	della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso	
	visione.	
	c) il numero delle quote, ciascuna del valore nominale di euro 25 che si	
	propone di sottoscrivere e che tuttavia tale numero di quote non può	
	superare nel loro valore il limite massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui	
	all'articolo 37 del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in	
	inserimento, dovrà essere specificata tale qualifica.	
	L'organo amministrativo, accertata l' esistenza dei requisiti di cui all' articolo	
	6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla	
	categoria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci in formazione	

	o in inserimento o dei volontari e stabilisce le modalità e i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente	
	verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda deliberata dall'organo	
	amministrativo	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà	
	all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di	
	ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione- anche di quella	
	relativa ai soci alla categoria speciale- determini il superamento dei limiti	
	previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società	
	per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione	
	oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che	
	l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	

tal caso, l'aspirante socio, può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

Obblighi e diritti dei soci

I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9

Incompatibilità

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione o per causa di morte.

Art. 11

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;
- b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento

	degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura sia	
	cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a	
	norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve	
	darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	collegio arbitrale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto	
	mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12	
	Esclusione	
	L' esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	

	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall' articolo 8;	
	f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	- subordinato:	
	1) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;	
	2) per mutuo consenso;	
	3) per dimissioni anche in periodo di prova;	
	4) per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	5) per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
	- diverso da quello subordinato:	
	1) per mutuo consenso;	
	2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	

	4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da	
	parte della cooperativa.	
	g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti	
	pensionistici previsti dalla legge;	
	h) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	j) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali senza la prescritta autorizzazione dell'organo	
	amministrativo ;	
	k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa	
	o per giustificato motivo soggettivo;	
	l) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di	
	appartenere alla cooperativa;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	
	infamanti;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla	
	cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.	

	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea	
	ordinaria ha la facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	L' esclusione diventa operante con riguardo al rapporto sociale, a far data dal	
	ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo	
	amministrativo .	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione	
	al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni.	
	Art. 13	
	Comunicazione di recesso, esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla	
	deliberazione di recesso, di esclusione del socio lavoratore consegue la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a	
	provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno	

	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente	
	statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti	
	dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di	
	decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Art. 14	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale effettivamente versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo	
	scadere dei sei mesi successivi all' approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del	
	codice civile.	

Art. 15		
Modalità dei rimborsi		
In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all' approvazione del bilancio dell' esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.		
Art. 16		
Morte del socio		
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.		
L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo di amministrazione.		
Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.		
I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5		

anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva.

Art. 17

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

	specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della	
	propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione	
	in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non	
	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di	
	amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed	
	economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 18	
	Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies delle	

d.a.t..	
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
2) le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero la partecipazione agli utili;	
4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibile con le successive disposizioni del presente statuto.	
Art. 19	
Soci sovventori	
Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche	

I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo .

Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli altri soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Art. 20

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente statuto.

	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le	
	disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa prive	
	nel diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per	
	l'ammontare indicato dalla legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in	
	misura non inferiore alla metà ai lavoratori dipendenti ed ai soci della	
	cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati	
	dalla legge per i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sulle altre quote per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se	
	non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è	
	disciplinata, in conformità alla normativa vigente, da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche	
	l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	

	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini	
	previsti dal regolamento di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni	
	ad esse applicabili.	
	Art. 21	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e	
	alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	

Patrimonio sociale

Art. 22

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a 50,00 euro, detenute dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci receduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 24

Esercizio sociale

	L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con	
	criteri di oculata prudenza.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella misura	
	del tre per cento;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente art. 22 ;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini	

	del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente art. 18 ;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla	
	lettera d) dell'articolo 23 ;	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo	
	22 è consentita una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	Organi	
	Art. 25	
	Organi della società	
	Sono organi della società:	
	a) L' assemblea dei soci;	
	b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le condizioni di cui	
	all'art.2543 del Codice Civile	
	Art. 26	
	Assemblea dei soci cooperatori	

	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie	
	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso,	
	contenente l' indicazione delle materie da trattare, del luogo (nella sede o	
	altrove purchè nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, secondo le modalità seguenti:	
	Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell' adunanza unitamente ad avviso comunicato ai soci con mezzi idonei	
	che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	In mancanza dell' adempimento della suddetta formalità l' assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il revisore se	
	nominato.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l' avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	La convocazione può essere effettuata negli altri modi indicati dalla legge.	

	Art. 27	
	Assemblea ordinaria dei soci	
	L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) delibera sulla costituzione, così come prevista dall' articolo 4 del	
	presente statuto, del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione il potenziamento aziendale;	
	b) delibera sull' emissione di azioni di partecipazione cooperativa per la	
	realizzazione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo	
	tecnologico, all' ammodernamento, alla ristrutturazione e al	
	potenziamento aziendale;	
	c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo. Con l' approvazione del bilancio consuntivo,	
	l' assemblea ordinaria dei soci deve pure approvare, annualmente, gli	
	stati di attuazione dei programmi pluriennali di cui all' articolo 4 del	
	presente statuto;	
	d) procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il numero dei	
	consiglieri da eleggere;	
	e) determina la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale	
	dei sindaci e del revisore se nominato;	
	f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del	
	revisore se nominato;	

	h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai	
	sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	j) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile	
	2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività	
	imprenditoriale della cooperativa;	
	k) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme	
	di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione	
	della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità.	
	l) la ripartizione del ristorno;	
	m) la ripartizione degli utili.	
	n) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ;	
	o) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	p) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal	
	consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e,	
	in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla	
	richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.	
	Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro i quattro mesi successivi alla	
	chiusura dell' esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre	
	per l' approvazione del bilancio preventivo. L' assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia	

	fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce	
	per deliberare sulle modificazioni dell' atto costitutivo, sulla proroga della	
	durata, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui	
	poteri dei liquidatori.	
	La proposta di competenza dell' assemblea straordinaria ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci	
	che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per	
	l' assemblea che deve discuterli.	
	Art. 28	
	Costituzione dell'assemblea	
	In prima convocazione l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e deliberare validamente, a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto, su	

	tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la	
	liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega	
	della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5	
	dei rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Art. 29	
	Votazioni in assemblea	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’ alzata di mano	
	salvo diversa determinazione dell’assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30	
	Diritto di voto in assemblea	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro	
	soci cooperatori e sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel	
	pagamento delle quote.	
	Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque	
	sia l' importodella quota posseduta nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente articolo 19 del presente statuto.	

L'associazione nazionale a cui la cooperativa aderisce potrà partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell' assemblea senza diritto di voto.

Art. 31

Presidenza dell'assemblea

L' assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L' assemblea nomina un segretario, e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell' assemblea e dal segretario.

Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 32

Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o

	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
	nominativi.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi,	
	almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede	
	sociale.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e	
	chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di	
	impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la	
	società.	
	Art. 33	
	Consiglio di amministrazione - Amministratore Unico	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, su decisione dei	
	soci in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione si compone da un numero minimo di tre a un	
	massimo di cinque consiglieri.	

	L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina	
	del consiglio di amministrazione, anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori .	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni e gli amministratori	
	possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo si è stato ricostituito.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta all' assemblea dei soci determinare le medaglie di presenza dovute per	
	la loro attività collegiale.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il	
	vice presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte	
	delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato	
	esecutivo.	

	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta	
	all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni prima	
	dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia	
	richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei	
	quali siano interessati i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro	
	parenti o affini fino al terzo grado.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	

	da un segretario.	
	Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della	
	prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto	
	di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 34

Presidente del consiglio di amministrazione

In caso di nomina del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del consiglio.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori , quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione .	
	Art. 35	
	Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 , comma	
	1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.	

	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2399 c.c..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei	
	soci.	
	In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra il supplente in	
	ordine di età. Il sindaco nominato in sostituzione di altro sindaco rimane in	
	carica fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica.	
	Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo	
	2409- bis e seguenti del codice civile e vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di	
	ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate	

	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazioni e controllo ed	
	all'andamento generale dell'attività sociale.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto	
	nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le	
	deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 36	
	Collegio arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	

	cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal presidente dell'organizzazione cooperativistica a cui la	
	cooperativa aderisce, che provvede alla nomina entro 30 giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale	
	del luogo dove ha sede la società.	
	1 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	2 L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto.	
	3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diversa decisione dell'arbitro.	
	5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale.	
	6 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs.	
	17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO VIII	

	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Art. 37	
	Scioglimento e liquidazione	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	fra i soci.	
	Art. 38	
	Devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il patrimonio, dedotto	
	soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di	
	promozione e sviluppo della cooperazione di cui all' articolo11 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale sociale.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni generali	
	Art. 39	

Disposizioni generali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 40

Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.